

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XVI
n. 12

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

(Relatore CANDURA)

SULLA

RELAZIONE SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, RELATIVA ALL'ANNO 2021

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 2022

a conclusione di una procedura d'esame della materia svolta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nelle sedute del 20 aprile, 14, 21 e 29 giugno, 6 e 12 luglio 2022

La Commissione,

a conclusione dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021 (*Doc. LXVII, n. 5*);

a seguito dell'attività conoscitiva svolta, anche nell'ambito dell'affare assegnato sulle prospettive dell'*export* italiano di materiali per la difesa e la sicurezza e l'implementazione della recente normativa in materia di rapporti « governo-governo » (atto n. 1110), e in particolare delle audizioni del Direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), dell'Amministratore delegato di Leonardo S.p.a., del Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, dell'Amministratore delegato di Fincantieri S.p.a. e del Presidente della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD);

premessi che:

il controllo dell'esportazione e dell'importazione di materiali d'armamento è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, integrata dal regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19;

la normativa interna è stata modificata per adeguarsi alle norme poste dal diritto dell'Unione europea;

le legislazioni italiana ed europea sono state inoltre integrate dalle previsioni internazionali e in particolare dal Trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi, entrato in vigore il 24 dicembre 2014;

la citata legge n. 185 del 1990 prevede, all'articolo 5, che il Governo presenti al Parlamento una relazione annuale contenente: le indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite; la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive e l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti previsti dalla legge; l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale delle imprese; l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi *partner*, relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto;

considerato che:

la Relazione in parola costituisce un fondamentale strumento di conoscenza e di valutazione delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento dell'Italia e delle attività svolte dall'industria nazionale di settore;

la Relazione fornisce orientamenti anche sulle linee strategiche della politica estera e di difesa dell'Italia;

la Relazione dà conto, in modo puntuale, da un lato, delle esigenze di trasparenza delle informazioni e di controllo parlamentare e, dall'altro,

delle esigenze di sicurezza nazionale e di salvaguardia delle industrie strategiche del Paese;

valutato, sul piano del merito, che:

nel 2021 il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento è stato pari a di 5,34 miliardi di euro (in aumento rispetto ai 4,821 miliardi di euro dell'anno precedente), di cui 4,661 miliardi di euro per movimentazioni in uscita e 679 milioni di euro per movimentazioni in entrata in Italia (esclusi i trasferimenti intracomunitari e le importazioni effettuate direttamente dalle amministrazioni dello Stato per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia);

nel complesso si riscontra un lieve incremento del valore complessivo delle autorizzazioni in uscita, passate da 4.647 milioni di euro del 2020 a 4.661 milioni di euro nel 2021, mentre si conferma la tendenza calante, avviatasi sin dal 2016, relativa al valore delle autorizzazioni individuali all'esportazione, pari a 3.649 milioni di euro nel 2021, con un decremento del 7,1 per cento rispetto ai 3.928 milioni di euro del 2020;

il numero dei Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2021 è stato di 92, in aumento rispetto agli 87 dello scorso anno;

il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni nei Paesi della NATO è stato pari al 52,07 per cento del totale, in considerevole aumento rispetto al 2020 quando si era attestato al 43,9 per cento;

fra i Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2021 il Qatar si colloca al primo posto (con 813,5 milioni di euro), seguito dagli Stati Uniti (con 762,9 milioni di euro), dalla Francia (con 305,7 milioni di euro), dalla Germania (con 262,6 milioni di euro) e poi dal Pakistan (con 203,7 milioni di euro), dai Paesi Bassi (con 190,2 milioni di euro), dal Regno Unito (con 119 milioni di euro), dalle Filippine (con 98,7 milioni di euro), dalla Corea del Sud (con 89,7 milioni di euro) e dal Brasile (con 72,9 milioni di euro);

nel 2021 si registra inoltre la ripresa nel valore delle autorizzazioni all'esportazione per programmi di cooperazione/accordi intergovernativi, soprattutto con Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Francia, per un importo complessivo pari a 261,76 milioni di euro;

fra le categorie di materiali di armamento maggiormente coinvolte nelle attività di esportazione si annoverano gli aeromobili, i veicoli terrestri e la missilistica;

le prime quindici società esportatrici hanno un peso finanziario pari al 92,08 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali, in aumento rispetto all'anno precedente, quando si era attestato al 91,48 per cento;

rilevato altresì che:

nel sistema internazionale di approvvigionamento (*procurement*) del settore, assume sempre più rilievo la cooperazione « *Government-to-Government* » (GtoG), che consente la vendita di beni e servizi da Stato a Stato, senza la presenza di intermediari commerciali;

tale cooperazione è sempre più richiesta dai Paesi potenziali acquirenti in termini di stabilità di relazione, semplificazione gestionale e garanzia politica dell'accordo e, accanto agli aspetti puramente commerciali, consente di consolidare rapporti di partenariato e sviluppare cooperazioni strategiche;

l'attività GtoG è stata di fatto introdotta in Italia con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, anche su sollecitazione della Commissione, che si era espressa in tal senso nella risoluzione approvata il 3 luglio 2019 (*Doc. XXIV*, n. 10), ha modificato l'articolo 537-*ter* nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, estendendo il supporto prestato dal Ministero della difesa anche alle attività di natura contrattuale;

tale norma, nella sua attuale formulazione, autorizza il Ministero della difesa – d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze – a svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare;

tale normativa, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 185 del 1990, è volta a sostenere l'industria nazionale in un quadro più ampio di cooperazione tra gli Stati;

al momento risultano conclusi un accordo con il Governo della Repubblica d'Austria per la fornitura di elicotteri e un accordo con il Governo della Repubblica di Slovenia per la fornitura di un velivolo da trasporto, mentre sono in corso attività per ampliare la cooperazione con questi due Paesi e per avviarla con Bulgaria, Slovacchia, Brasile e Argentina;

tutto questo considerato, impegna il Governo:

ad adeguare le procedure discendenti dall'articolo 537-*ter* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, così come modificato dal decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, con gli strumenti più opportuni, anche eventualmente di natura regolamentare, al fine di garantire meccanismi e procedure che, nel rispetto delle previsioni della citata legge n. 185 del 1990, possano favorire l'utilizzo più ampio ed efficace possibile della normativa in tema di cooperazione GtoG;

a continuare a sviluppare un « sistema nazionale » per la cooperazione GtoG, fondato sul lavoro sinergico tra i diversi Dicasteri coinvolti;

a rafforzare le articolazioni del Ministero della difesa alle quali sono affidate competenze per l'attuazione di tale normativa.